

COMUNE DI CERVA

PROVINCIA DI CATANZARO



STATUTO COMUNALE

**Approvato con Delibera Consiliare n° 18 del
4.06.2008**

**Modificato con Delibera Consiliare n° 35 del
24.10.2022**

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 **Definizione**

1. Il Comune di Cerva
 - a) è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica – che ne determinano le funzioni – e dal presente statuto, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
 - b) è ente democratico che crede nei principi europeistici della pace e della solidarietà;
 - c) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali;
 - d) realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 **Finalità**

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile sociale ed economico della comunità di Cerva, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
 - d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema di sicurezza sociale;
 - e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la rimozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
 - f) promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana.

Art. 3 **Autonomia**

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'attività dell'amministrazione comunale è ispirata ai criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza, dell'efficacia dell'azione, della pubblicità e della trasparenza.
3. Il Comune nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione e persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni della provincia, della Regione Calabria, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 4 **Territorio**

1. Il Comune di Cerva, costituito dal solo capoluogo, confina con i territori di Sersale, Petronà, Andali, Belcastro e Cropani. Con Decreto del Borbone del 28 ottobre 1850 veniva separato dal Comune di Andali.

In data 1 gennaio 1951 si costituiva Comune autonomo.

Art. 5 **Sede**

1. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Della Vittoria. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizioni regolamentari, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi della sede del Comune.

Art. 6 **Stemma – Gonfalone – Fascia tricolore – Distintivo del Sindaco**

1. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma che sono quelli storicamente in uso.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse, con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 7 **Pari opportunità**

1. Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità tra donne e uomini, **ai sensi della Legge 10.04.1991, n. 125.**

Art. 8 **Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate**

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n° 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. **5 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267**, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Art. 9 **Tutela dei dati personali**

2. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n° 675 e, successive modifiche e integrazioni.

3.

Art. 10
Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materia: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite da apposito regolamento.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 11 **Organi di governo**

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

5. Le riunioni degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze tali organi possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede comunale: la Giunta Comunale potrà procedere in tal senso senza particolari formalità, mentre per il Consiglio Comunale occorre che nell'avviso di convocazione sia indicata la sede diversa.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 **Il Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.

2. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2 bis. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto.

3. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio al quale sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Presidente del Consiglio. Le modalità di elezione e le funzioni del Presidente e del Vice Presidente sono disciplinate dall'art. 12 bis.

4. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4 comma, del Testo Unico della Legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570. A parità di voti le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal più anziano d'età.

5. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

7. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

8. Il Consiglio Comunale ispira le proprie azioni al principio di solidarietà.

Art 12 bis**“Presidente e Vice Presidente del Consiglio comunale”:**

1. **Il Presidente del Consiglio comunale o chi ne fa le veci nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto:**
 - a) **rappresenta il Consiglio comunale;**
 - b) **ne dirige i lavori;**
 - c) **assicura l’ordine della seduta e la regolarità delle discussioni;**
 - d) **concede la parola;**
 - e) **proclama il risultato delle votazioni;**
 - f) **valuta la congruità dei documenti presentati dai Consiglieri in relazione all’Ordine del giorno in discussione e la loro ammissibilità in relazione a quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento.**
 - g) **Sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale.**
2. **Il Vice Presidente collabora con il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, svolgendo altresì le funzioni che il Presidente ritenga di attribuirgli stabilmente o per un periodo determinato.**
3. **Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti nella prima seduta del Consiglio comunale, dopo la convalida degli eletti e il giuramento del Sindaco, con votazioni separate e segrete.**
4. **Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati. Se dopo il primo scrutinio nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, la votazione sarà ripetuta in una successiva seduta consiliare da tenersi entro 15 giorni. A partire dal secondo scrutinio sono eletti Presidente e Vice Presidente i candidati che, nelle rispettive votazioni, abbiano ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.**
5. **In sede di prima applicazione l’elezione avviene entro 30 giorni dall’entrata in vigore della modifica statutaria.**
6. **Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio comunale.**

Art. 13**Convalida degli eletti**

1. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570.

2. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata **e presta il giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione Italiana ai sensi dell’art. 50 – comma 11 – del D.Lgs. 267/2000,**

Art. 14**Linee programmatiche di mandato**

1. Entro **quattro** mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell’atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

4. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n° 77.

Art. 15

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione di questi svolta.

Art. 16 ***Sessioni del Consiglio***

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 del D.Lgs 25 febbraio 1995, n° 77;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 17 ***Funzionamento del Consiglio Comunale***

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti in conformità ai seguenti principi:

- a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - ventiquattro ore prima per le straordinarie dichiarate urgenti.
- b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera della Presidenza un'adeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri.
- c) **Prevedere che, ai fini della validità delle sedute del Consiglio, il quorum sia stabilito, sia in prima che in seconda convocazione, in almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all' Ente, senza computare a tal fine il Sindaco.**
- d) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbano essere trattate in apertura o chiusura della seduta.

2. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco o da almeno un quinto dei consiglieri; in quest'ultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

3. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

4. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini..

5. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno due giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno un giorno prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

6. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta. Quando particolari motivi di interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sede abituale o in luoghi diversi. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, oltre ai consiglieri comunali, parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle Comunità Montane, di altri Comuni, delle forze sociali, politiche e sindacali. In tali adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione ai membri del Consiglio, consente interventi anche agli invitati. Qualora tali riunioni del Consiglio

Comunale si concludano con un voto che abbia per oggetto una mozione, un o.d.g., l'elezione di una Commissione ecc., alle votazioni relative prendono parte solo Consiglieri comunali.

7. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

8. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

9. In caso di assenza o impedimento temporanei del Sindaco, il Consiglio Comunale, è presieduto dal Vice Sindaco, e, in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi, dall'assessore più anziano, come definito dall'art. 12 comma 4 del presente statuto.

10. Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio ne dirige i lavori, assicura l'ordine della seduta e la regolarità della discussione, può sospendere e sciogliere la seduta ed ordinare, dopo due ammonizioni, l'espulsione dall'aula dei consiglieri che violano reiteratamente il regolamento. Concede la parola, proclama il risultato delle votazioni e può inoltre espellere dall'aula chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento dei lavori.

Art. 18 **I Consiglieri**

0. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
- intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- ottenere da parte del presidente del Consiglio Comunale una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo;
- ottenere dal Segretario Comunale e dai dirigenti del Comune, nonché dagli enti e dalle aziende dipendenti, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, essendo tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio Comunale presso il quale verranno inviati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

5. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio Comunale.

6. A norma della legge 5 luglio 1982, N.441, i Consiglieri Comunali sono tenuti a rendere pubblica la propria situazione patrimoniale.

Art. 19 **Decadenza dei consiglieri**

1. Decade il consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il presidente del Consiglio Comunale provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, N.241, a comunicare al consigliere assente l'avvio del procedimento amministrativo.

2. Il Consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto tale termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 19 bis

Dimissioni e sospensione.

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere devono essere indirizzate al Consiglio Comunale e protocollate immediatamente, nell'ordine di presentazione. Sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto, essendo immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, secondo l'ordine di protocollazione delle dimissioni.

3. Non si fa luogo alla surroga se ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, in base all'art. 141 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.).

4. In caso di sospensione della carica di consigliere – adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) – il Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica di provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza al candidato della stessa lista che ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti. La supplenza cessa col venir meno alla causa di sospensione.

Art. 20

Gruppi consiliari

1. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio Comunale.

2. I consiglieri comunali costituitisi in gruppi ne danno comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale del Comune, unitamente alla indicazione del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more di designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno tre membri.

Art. 21

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali anche per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di garanzia e di controllo, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. **Per la risoluzione di alcune tematiche sociali esistenti nel Comune il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni composte da membri esterni esperti nel settore.**

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

CAPO II

IL SINDACO

Art. 22

Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica, ed è membro del Consiglio Comunale.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

3. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili dei Servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sulla esecuzione degli atti.

4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

5. Il Sindaco ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

7. Il Sindaco, è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente-competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

8. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di organizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di essa ai singoli assessori o consiglieri; in particolare il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. **8 del D.LGs. 18.08.2000, n. 267**;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, la funzione di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina dei direttori;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili;
- h) **Il Sindaco quale Ufficiale di Governo esplica le funzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267**

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazione presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) **Provvede alla convocazione della prima seduta del Consiglio comunale.**
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

Art. 26 **Dimissioni del Sindaco.**

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.

2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 27 **Vice Sindaco**

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età.

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice sindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.

Art. 28 **Conferimento di deleghe**

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.

5. il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi della collaborazione dei consiglieri comunali, anche mediante il conferimento di deleghe rispetto a determinate materie o compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari che non implicino, in ogni caso, la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna.

Art. 29 **Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione**

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una

correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministrazione o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 30 **Mozioni di sfiducia**

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi **dell'art. 141 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.**

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 31 **Giunta Comunale**

1. La Giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica le rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 32 **Composizione e nomina**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da **quattro** Assessori, di cui uno è investito della carica di vice sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti fra i Consiglieri , **è prevista, altresì, la possibilità di nomina di Assessori esterni** .

3. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

4. Il Sindaco può revocare, uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori dimissionari.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalle leggi.

6. Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi. Non possono essere nominati, altresì, cittadini che siano stati candidati non eletti nelle elezioni politiche e/o amministrative immediatamente precedenti la nomina.

7. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 33
Funzionamento e competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario generale, al Direttore ed ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

4. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

5. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza. I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal Sindaco e dal Segretario.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE - ASSOCIAZIONISMO - VOLONTARIATO CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 34

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il Consiglio Comunale predisponde e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 35

Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale.

3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.

4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

5. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

6. Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

7. Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.

8. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

9. Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

10. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al termine di ogni anno rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Art. 36

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

Art. 37 **Istanze e proposte**

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale, relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 200 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

CAPO II

REFERENDUM

Art. 38 **Azione referendaria**

1. Un numero di elettori residenti non inferiore ad 1/5 degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) Statuto Comunale;
- b) Regolamento del Consiglio Comunale;
- c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di facile comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competente del Comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 20 gg. dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno metà più uno degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio Comunale e la Giunta possono assumere decisioni contrastanti con essa.

10. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 39 **Accesso agli atti**

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.

4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del Comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 40 **Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale su indicazione del Sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

3. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

4. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

Art. 41 **Difensore civico**

1. L'amministrazione può istituire l'Ufficio del Difensore Civico, al fine di:

- a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;
- b) esercitare le funzioni di cui all'articolo 17, commi 38 e 39 della legge 15 maggio 1997, N.127;
- c) esercitare le funzioni attribuite dallo Statuto e dal regolamento.

2. Il Difensore Civico agisce a tutela di diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge 07-8-1990, N.241.

3. Il Difensore Civico viene eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto fra persone che diano garanzia di comprovata competenza giuridico amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e non è immediatamente rieleggibile.

4. Apposito regolamento stabilirà le funzioni, la decadenza l'organizzazione dell'Ufficio del Difensore Civico ecc.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 42 **Obiettivi**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento di attuazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 43 **Servizi pubblici locali**

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge
2. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni (per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale), a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
3. Il regolamento stabilisce le modalità per l'esercizio dell'attività prevista nel presente articolo.

Art. 44 **Aziende speciali**

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
 2. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, l'attività ed i controlli.
 3. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore ed il collegio di revisione.
 4. Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica od amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
 5. Il Direttore è assunto per pubblico concorso.
 6. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.
 7. Il Consiglio Comunale approva i bilanci annuali e pluriennali, il programma ed il conto consuntivo delle aziende speciali.
 8. Le aziende speciali hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 45 **Istituzioni**

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
3. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle istituzioni.
5. Il Consiglio d'amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Art. 46 **Società per azioni od a responsabilità limitata**

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a S.p.A. od a S.r.L. a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve essere in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale.
5. I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni od a.r.l..
6. Il Sindaco od un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società.

Art. 47 **Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 48 **ConSORZI**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili. A questo fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
2. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 49
Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrante coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consiste nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi **dell'art. 34 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267**.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco all'accordo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art. 50 **Principi strutturali ed organizzativi**

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- l'analisi e la individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- il superamento di una separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco ed alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3 I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico, vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini

Art 51 **Regolamento degli uffici e dei servizi**

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, al direttore ed ai responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.52 **Dipendenti**

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della struttura comunale.

Art. 53

Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale nella persone del Segretario Comunale secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive impartite dal Sindaco e sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.

Art. 54

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale. Essi nell'ambito delle competenze assegnate provvedono ad organizzare gli uffici ed a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dall'amministrazione.

Art 55

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto e per altri motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità ai uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 6, comma 4 della legge n. 127/97.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato

Art. 56

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 57

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Comunale, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai consiglieri ed agli uffici.
4. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco (per la Giunta) ed al presidente (per il Consiglio).
5. Il Segretario Comunale, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

6. Il Segretario Comunale può rogare tutti i contratti, nei quali l'Ente è parte, ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

Art. 58
Responsabilità

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni da obblighi di servizio.

2. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione.

3. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso

4. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITÀ'

Art. 59 **Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alle legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 60 **Attività finanziaria**

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionale e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, applica e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

Art. 61 **Amministrazione dei beni**

1. I beni patrimoniali e demaniali del Comune sono iscritti nell'apposito inventario.

2. I beni patrimoniali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio Comunale previa determinazione dei criteri e dei parametri del canone medesimo.

Art. 62 **Bilancio comunale e rendiconto di gestione**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alle leggi dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il rendiconto di gestione è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo; la giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 63 **Attività contrattuale**

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti (ove necessario) e secondo le leggi vigenti e con le modalità regolamentari, agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate ed alle locazioni.

Art. 64
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Consiglio Comunale elegge il revisore dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dall'ente; collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto della gestione, esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. **Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L.)**

Art. 65
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni;
- il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalle leggi.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalle leggi, dal regolamento di contabilità' nonché da apposita convenzione

Art 66
Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4 della legge 07.08.1990, n° 241 sostituito dall'art. 17 comma 24 della legge 127/97.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art 67 **Regolamenti di attuazione dello Statuto**

1. Il Consiglio Comunale approva entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il proprio regolamento interno.
2. Gli altri regolamenti previsti sono approvati entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto.
3. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo statuto e di quelli comunque necessari a darne attuazione restano in vigore i regolamenti vigenti in quanto compatibili con la legge e lo statuto.

Art. 68 **Entrata in vigore**

1. Il presente statuto, deliberato dal consiglio comunale con le modalità di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Art. 69 **Modifiche dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per 2 volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. L'entrata in vigore di nuove leggi che annunciano principi che costituiscono limiti inderogabili, per l'autonomia normativa dei Comuni e delle provincie, abroga le norme statutorie, con esse incompatibili.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Definizione	Pag. 2
Art. 2 - Finalità	Pag. 2
Art. 3 - Autonomia	Pag. 2
Art. 4 - Territorio	Pag. 3
Art. 5 - Sede	Pag. 3
Art. 6 - Stemma-Gonfalone-Fascia Tricolore-Distintivo del Sindaco	Pag. 3
Art. 7 - Pari opportunità	Pag. 3
Art. 8 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate	Pag. 3
Art. 9 - Tutela dei dati personali	Pag. 3
Art. 10 - Consiglio Comunale dei ragazzi	Pag. 4

TITOLO II ORGANI COSTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 11 - Organi di governo	Pag. 5
-----------------------------	--------

CAPO I IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 - Il Consiglio Comunale	Pag. 5
Art. 12 bis Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale	Pag. 6
Art. 13 - Convalida degli eletti	Pag. 6
Art. 14 - Linee programmatiche di mandato	Pag. 6
Art. 15 - Deliberazione degli organi collegiali	Pag. 7
Art. 16 - Sessioni del Consiglio	Pag. 7
Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Comunale	Pag. 7
Art. 18 - I Consiglieri	Pag. 8
Art. 19 - Decadenza dei consiglieri	Pag. 8
Art. 19 bis – Dimissioni e sospensione	Pag. 9
Art. 20 - Gruppi consiliari	Pag. 9
Art. 21 - Commissioni	Pag. 9

CAPO II IL SINDACO

Art. 22 - Elezioni del Sindaco	Pag. 9
Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione	Pag. 10
Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza	Pag. 10
Art. 25 - Attribuzioni di organizzazione	Pag. 11
Art. 26 - Dimissioni del Sindaco	Pag. 11
Art. 27 - Vice Sindaco	Pag. 11
Art. 28 - Conferimento di deleghe	Pag. 11
Art. 29 - Divieto generale di incarichi e consulenze – Obbligo di astensione	Pag. 11
Art. 30 - Mozioni di sfiducia	Pag. 12

**CAPO III
LA GIUNTA COMUNALE**

Art. 31 - Giunta Comunale	Pag. 12
Art. 32 - Composizione e nomina	Pag. 12
Art. 33 - Funzionamento e competenze	Pag. 13

**TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI**

**CAPO I
PARTECIPAZIONE POPOLARE - ASSOCIAZIONISMO - VOLONTARIATO
CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE**

Art. 34 - Partecipazione popolare	Pag. 14
Art. 35 - Associazionismo	Pag. 14
Art. 36 - Volontariato	Pag. 14
Art. 37 - Istanze e proposte	Pag. 15

**CAPO II
REFERENDUM**

Art. 38 - Azione referendaria	Pag. 15
Art. 39 - Accesso agli atti	Pag. 16
Art. 40 - Diritto di informazione	Pag. 16
Art. 41 - Difensore civico	Pag. 16

**TITOLO IV
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

Art. 42 - Obiettivi	Pag. 17
Art. 43 - Servizi pubblici locali	Pag. 17
Art. 44 - Aziende speciali	Pag. 17
Art. 45 - Istituzioni	Pag. 18
Art. 46 - Società per azioni od a responsabilità limitata	Pag. 18
Art. 47 - Convenzioni	Pag. 18
Art. 48 - Consorzi	Pag. 18
Art. 49 - Accordi di programma	Pag. 19

**TITOLO V
UFFICI E PERSONALE**

Art. 50 - Principi strutturali ed organizzativi	Pag. 20
Art. 51 - Regolamento degli uffici e dei servizi	Pag. 20
Art. 52 - Dipendenti	Pag. 20
Art. 53 - Direttore Generale	Pag. 21
Art. 54 - Responsabili degli uffici e dei servizi	Pag. 21
Art. 55 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	Pag. 21
Art. 56 - Collaborazioni esterne	Pag. 21
Art. 57 - Segretario Comunale	Pag. 22
Art. 58 - Responsabilità	

**TITOLO VI
FINANZA E CONTABILITÀ'**

Art. 59 - Ordinamento	Pag. 23
Art. 60 - Attività finanziaria	Pag. 23
Art. 61 - Amministrazione dei beni	Pag. 23
Art. 62 - Bilancio comunale e rendiconto di gestione	Pag. 23
Art. 63 - Attività contrattuale	Pag. 23
Art 64 - Collegio dei Revisori dei Conti	Pag. 24
Art. 65 - Tesoreria	Pag. 24
Art. 66 - Pareri obbligatori	Pag. 24

**TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art 67 - Regolamenti di attuazione dello Statuto	Pag. 25
Art 68 - Entrata in vigore	Pag. 25
Art 69 - Modifiche dello Statuto	Pag. 25